



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

R.G. 7324/2015

Il Giudice designato

nel procedimento ex art.671 c.p.c., promosso *ante causam* da

A

nei confronti di

B

C

D

E

F

G

rilevato che

- con il ricorso in oggetto **A** chiede di essere autorizzato a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni mobili, immobili e crediti dei resistenti sino a concorrenza della somma di euro 400.000,00, o della diversa somma ritenuta opportuna;
- a sostegno della domanda cautelare il ricorrente assume di essere titolare del diritto a ricevere la liquidazione della sua quota in conseguenza del recesso dal rapporto sociale, come quantificata dal commercialista della società

Amor

resistente in data 26.1.2015 (euro 198.000,00) oltre alla restituzione del finanziamento infruttifero di euro 72.000,00;

- **A** evidenzia in proposito che lo statuto della società prevede la cessazione dal rapporto di lavoro quale giusta causa di recesso dal rapporto sociale, di avere rassegnato le proprie dimissioni in data 31.1.2015 (v. doc.6) ed esercitato il diritto di recesso in data 27.2.2015, chiedendo la liquidazione della quota (v. doc.22);
- il ricorrente lamenta che le richieste di liquidazione della quota siano rimaste prive di riscontro (v. docc.26 e 27, diffide del 3 e del 4 aprile 2015 alla società **B**);
- il sequestro richiesto è strumentale al preannunciato giudizio di merito, nei confronti della società **B** , dei componenti del consiglio di amministrazione e di **G** , quale amministratore di fatto, volto ad ottenere il pagamento di quanto al ricorrente sarebbe spettato al momento del recesso, oltre al risarcimento del danno patito;
- costituendosi in giudizio la società **B** , ha preliminarmente eccepito, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità del ricorso, per avere depositato presso il Tribunale di Padova domanda di concordato in bianco, ex art.161, sesto comma, L. Fall.;
- tutti i resistenti costituiti hanno chiesto nel merito il rigetto del ricorso;
- il patrocinio del ricorrente, preso atto della presentazione della domanda di concordato in bianco da parte di **B** successivamente al deposito

Armani

del ricorso, e considerato il disposto dell'art.168 L. Fall., ha rinunciato "allo stato" alla domanda di sequestro nei suoi confronti;

- il difensore del ricorrente, inoltre, nell'ipotesi in cui non venga considerata perfezionata la notificazione nei confronti di **G**, effettuata presso la sede della società, ha rinunciato alla domanda di sequestro nei suoi confronti;

ritenuto che

Non può ritenersi validamente effettuata la notifica del ricorso nei confronti di **G** presso la sede della società **B** che non risulta formalmente rivestire alcuna carica sociale od essere dipendente della stessa; né la dichiarazione apparsa sul sito internet della società (v. doc.38) appare sufficiente per ritenere perfezionata la notifica ai dell'art.139, primo comma, c.p.c.. Sulla base di quanto dedotto a verbale d'udienza dal difensore del ricorrente la domanda di sequestro nei confronti di **G** deve intendersi pertanto rinunciata.

Il ricorso nei confronti degli amministratori di **B** non è fondato e non merita pertanto accoglimento, per difetto dei presupposti cautelari.

E' chiaro che la domanda di merito di "*pagamento di quanto sarebbe lui* (leggasi: a **A**) *spettato al momento del recesso ...*" si riferisce al diritto di liquidazione della quota ed alla restituzione del finanziamento soci; il contraddittore legittimato passivo rispetto a tali domande non può che essere, evidentemente, la società.

A seguito della rinuncia del ricorrente alla domanda di sequestro nei confronti della società la fondatezza della domanda di sequestro proposta nei confronti degli

Nonon

amministratori di **B** va valutata rispetto alla sola domanda di merito che il ricorrente prospetta nei loro confronti, ossia, genericamente, una domanda risarcitoria (*"oltre al risarcimento del danno patito"*).

A fondamento della domanda risarcitoria il ricorrente assume la colpevole inerzia del consiglio di amministrazione, che non si sarebbe mai attivato, come invece sarebbe stato suo preciso obbligo, nell'intraprendere il procedimento di stima e quindi di liquidazione, ex artt.2437-ter, 2437-quater c.c..

Vale a questo proposito osservare che, oltre che al diritto di credito alla liquidazione, il recedente è titolare nei confronti della società, del diritto a che vengano avviate e coltivate le fasi propedeutiche e funzionali alla sua realizzazione ed alla conclusione del procedimento di liquidazione, quale diritto strumentale al primo; l'azione per ottenere l'adempimento di tali obblighi da parte degli amministratori può essere esercitata anche in via cautelare, nelle forme dell'art.700 c.p.c., per ottenere un provvedimento rapido che, in quanto misura a strumentalità attenuata, non necessita neppure dell'introduzione del giudizio di merito.

Il ricorrente non ha tuttavia ritenuto di attivarsi in tal modo, limitandosi ad inviare due diffide alla società, pressoché contestuali, nell'aprile 2015.

La possibilità di ottenere il richiesto sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di **B** sconta poi la difficoltà derivante dal fatto che non appare allo stato quantificabile il pregiudizio subito dal ricorrente per effetto dell'inerzia lamentata e del conseguente stato di insoddisfazione del diritto di credito alla liquidazione; pregiudizio che non può certo coincidere con il prospettato valore di stima delle azioni, tanto più considerato che a distanza di poco più di sei mesi



dall'esercizio del diritto di recesso da parte di **A** la società ha
presentato domanda di concordato in bianco.

Sotto il profilo del *periculum in mora* va poi rilevato che il ricorrente nulla ha
dedotto di specifico con riguardo agli amministratori resistenti (ad es. sul valore dei
beni di loro proprietà; su eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti su
tali beni; sul compimento di atti dispositivi su tali beni) che possa far presumere la
compromissione della garanzia patrimoniale degli stessi nelle more della decisione
del giudizio di merito.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del fatto che i resistenti,
pur rappresentati da differenti legali hanno svolto difese pressoché sovrapponibili –
seguono la soccombenza e, nei confronti di **B**, vanno poste a carico del
rinunziante.

Visti gli artt. 671, 669 *quater* c.p.c.;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere

sulla domanda di sequestro nei confronti di **B** ;

rigetta

l'istanza di sequestro conservativo nei confronti degli altri resistenti costituiti;

condanna

A a rifondere a **B, C, D,**
E ed **F** le spese di lite che liquida

in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come
per legge.

Amor

Si comunichi

Venezia, 27 novembre 2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

